

DECISIONE N. 12/2026

R.G. TF 6/2026

(P.F. FIDAL 59/2025)

TRIBUNALE FEDERALE FIDAL

Il Tribunale Federale presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella seguente composizione:

Avv.	Armando Argano	Presidente
Avv.	Paola Potenza	Componente
Avv.	Elisa Brigandì	Componente estensore

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 6 maggio 2026, svoltasi con la presenza delle parti come da verbale, nel procedimento disciplinare n. 6/2026 a carico del Sig. Sergio Lai (tess. N. CA0016),

pronuncia la seguente

DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo

In data 30.10.2025 il Segretario del C.R. Fidal Sardegna, dott. Gianluca Zuddas, inviava una comunicazione via e-mail al Segretario Generale della F.I.D.A.L. con cui segnalava la pubblicazione da parte del Sig. Sergio Lai, sul proprio profilo Facebook, di notizie in cui riferiva informazioni che parevano violare la normativa federale.

In data 31.10.2025 il Segretario Generale della F.I.D.A.L. inoltrava alla Procura Federale la citata segnalazione, ritenendo che emergessero comportamenti antiregolamentari, tra cui la diffusione di informazioni relative ad atti di indagine ed in particolare al contenuto di una audizione avvenuta avanti la Procura medesima.

Avviato il procedimento la Procura Federale procedeva in data 18.12.2025 all'audizione del Dott. Zuddas il quale riferiva:

- di aver ricevuto da soggetti terzi gli *screenshot* attinti dal profilo Facebook del Sig. Lai il



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

30.10.2025;

- di non ricordare se il *post* fosse pubblico o riservato ad una cerchia di persone;
- che le dichiarazioni pubblicate sul profilo Facebook erano poi state riportate sul quotidiano locale "L'Unione Sarda" in data 31.10.2025, come da articolo poi trasmesso e confluito in atti;
- di non poter attestare l'autenticità al 100% degli *screenshot* perchè non da lui stesso realizzati, bensì trasmessi da altre persone.

Completate le indagini la Procura Federale riteneva che nella vicenda assumessero adeguata rilevanza probatoria la segnalazione e il verbale di audizione del dott. Zuddas con i relativi allegati, conseguentemente trasmettendo al Sig. Lai, a mezzo di raccomandata a.r. del 09.01.2026, l'intendimento di procedere al deferimento ritenendo che fossero emersi comportamenti di rilevanza disciplinare per aver diffuso sul proprio profilo Facebook notizie riservate relative al procedimento disciplinare n. 14/25 prima del deposito della relativa decisione da parte del Tribunale Federale.

Nel termine fissato nell'avviso non è pervenuto alcuno scritto difensivo da parte del Sig. Lai.

In data 24.02.2026, la Procura Federale, alla luce dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento, ha quindi notificato l'atto di deferimento al «- Sig. Sergio Lai (già Tess CA0016) "per avere diffuso in data 30.10.2025, per il tramite del suo profilo Facebook, notizie riservate relative al procedimento disciplinare PF n. 14/2025 pendente all'epoca dei fatti dinanzi al Tribunale Federale FIDAL, in violazione del dovere di riservatezza che incombe in capo a tutti i tesserati, nonché dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina." Ciò in violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.13 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, dell'art. 35.1 CGS CONI e dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI".

Il Presidente del Tribunale Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare e l'atto di deferimento, ha quindi fissato per la trattazione del caso l'udienza del giorno 18.03.2026 alle



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

ore 16:30, mediante collegamento da remoto a mezzo videoconferenza.

All'udienza del 18 marzo 2026 il deferito non compariva, mentre era presente la Procura Federale.

Il Tribunale Federale procedeva quindi alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale con il Sig. Lai, che, in disparte la comunicazione degli atti a recapiti email oramai non più validi, dava i seguenti esiti:

- l'avviso di chiusura indagini con intendimento di deferimento era stato spedito a mezzo raccomandata digitale di Poste Italiane del 09.01.2026 presso la residenza nota del Sig. Sergio Lai e, da interrogazione del sito di Poste Italiane dichiarata in udienza dal Procuratore Federale, risultava che il plico fosse ancora in fase di restituzione al mittente per compiuta giacenza;
- il 03.02.2026 era stato infatti acquisito il certificato di residenza dell'Incolpato (Protocollo ANPR: 3961051573), dal quale risultava l'esattezza del recapito utilizzato per la spedizione della detta comunicazione;
- l'atto di deferimento era stato quindi spedito al medesimo indirizzo di residenza, a mezzo raccomandata digitale di Poste Italiane del 24 febbraio 2026, e, da interrogazione del sito di Poste Italiane dichiarata in udienza dal Procuratore Federale, risultava che il plico fosse in giacenza presso l'ufficio postale di Cagliari dal 6 marzo 2026;
- la "raccomandata 1" cartacea del 25.02.2026 di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza del 18.03.2026, disposta dal Presidente del Tribunale Federale, in base alla stampa dell'interrogazione del sito di Poste Italiane risultava in giacenza dal 9 marzo 2026.

A questo punto il Tribunale si riservava e, con provvedimento emesso in pari data, ritenuto effettivamente che il contraddittorio non si fosse regolarmente instaurato, fissava nuova udienza al 6 maggio 2026, onerando la Procura Federale di provvedere al rinnovo della





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

notificazione all'incolpato a mezzo Raccomandata 1 di Poste Italiane con avviso di ricevimento.

Successivamente la Procura Federale trasmetteva:

- il 1° aprile 2026 copia della ricevuta di ritorno dell'atto di deferimento, da cui risultava il mancato ritiro della missiva e la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza;
- il 24 aprile 2026 copia della ricevuta di ritorno dell'avviso di fissazione di nuova udienza, da cui pure risultava il mancato ritiro della missiva e la restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza.

All'udienza del 6 maggio 2026 il deferito non compariva mentre era presente il Procuratore Federale Avv. Fabio Portelli.

Il Tribunale Federale, constatata la corretta instaurazione del contraddittorio, essendo stati tutti gli atti delle indagini disciplinari e del giudizio inviati presso la residenza anagrafica del Sig. Lai e da lui non ritirati, con conseguente restituzione al mittente per compiuta giacenza, dichiarava aperta la discussione.

Il Procuratore Federale Avv. Fabio Portelli insisteva per l'accoglimento del deferimento e concludeva con la richiesta di applicazione della sanzione di giorni 60 di inibizione.

All'esito il Tribunale Federale si riservava.

MOTIVI

In ragione degli elementi probatori acquisiti il Sig. Sergio Lai deve essere ritenuto responsabile dell'addebito disciplinare a lui contestato, deponendo in tal senso la documentazione agli atti, ed in particolare gli screenshot del profilo Facebook, le dichiarazioni rese dal dott. Zuddas. nonché gli articoli di stampa.

La condotta che la Procura Federale contestata all'incolpato consiste, infatti, nell'aver diffuso in data 30.10.2025, tramite il proprio profilo Facebook, recante infatti la sua immagine fotografica (ben identificabile, anche perché del tutto analoga a quella riportata



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

nel quotidiano L'Unione Sarda allegato alla segnalazione), notizie riservate relative al procedimento disciplinare PF n. 14/2025, che all'epoca della condotta contestata era pendente dinanzi al Tribunale Federale, riportando, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Giovannelli in sede di audizione dinanzi la Procura Federale nel corso delle indagini.

In effetti nel *post* Facebook, che inizia con una specie di titolo in lettere maiuscole "Assemblea elettiva FIDAL", il Sig. Lai sostiene la assoluta regolarità della propria gestione del Comitato Regionale Sardegna FIDAL, sia quanto alla tracciabilità delle spese, sia quanto alle modalità di pagamento e rendicontazione, a tal fine ripetendo due volte la frase «...così come confermato e dichiarato in sede di audizione della procura federale da parte della dipendente della segreteria nazionale Signora Giovannelli» e aggiungendo «Queste dichiarazioni sono state rese alla procura federale e verranno dibattute nelle sedi competenti giudiziarie».

Il tutto si riferisce chiaramente all'allora pendente procedimento PF n. 14/2025, che è stato poi definito con decisione del Tribunale Federale n. 22/2025 del 22.12.2025.

La pubblicazione su un *social media* di notizie palesemente riservate in quanto oggetto di un procedimento disciplinare in corso e non ancora definito da parte degli Organi di Giustizia Sportiva presuppone, infatti, la piena consapevolezza e volontà della loro divulgazione all'esterno.

Ne consegue che è assolutamente incontrovertibile la condotta antiregolamentare posta in essere da Sig. Lai inerendo fatti ed informazioni oggetto di un giudizio che, al momento della pubblicazione, era ancora pendente davanti agli Organi di Giustizia Sportiva ed in relazione al quale, pertanto, l'Incolpato era tenuto al totale riserbo.

Il Sig. Sergio Lai è pertanto responsabile della violazione dell'art. 6 dello Statuto Federale e degli artt. 1.1, 1.13, 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL, in relazione dell'art. 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, recante in rubrica "*Dovere di riservatezza*", il quale



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

stabilisce che «Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati».

Va invece escluso dal novero delle violazioni contestate l'inconferente art. 35 comma 1 del CGS CONI, poiché chiaramente riferito a diversa fattispecie.

In merito alla sanzione da irrogarsi, non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'inibizione di cui all'art. 5 comma 6 R.G. FIDAL, avanzata dalla Procura Federale, perché il Sig. Lai da tempo non ricopre più cariche federali, dovendosi invece irrogare la sanzione della squalifica prevista dall'art. 5 comma 5 R.G. FIDAL che in questo specifico caso si ritiene equo quantificare nella misura di 60 giorni.

P.Q.M.

dichiara il Sig. Sergio Lai (già tess. n. CA0016 e allo stato non tesserato) responsabile degli addebiti nei sensi di cui in motivazione e pertanto applica al medesimo la sanzione nella misura di giorni 60 di squalifica, ai sensi dell'art. 5 comma 5 R.G. FIDAL.

Avverte

che ai sensi dell'art. 57 comma 5 R.G. FIDAL la sanzione dovrà essere interamente scontata allorché dovesse acquisire nuovamente posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Avverte inoltre

che la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Incarica

la Segreteria della Giustizia Sportiva affinché comunichi senza indugio questa decisione alle parti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'esecuzione.

Roma, 11 maggio 2026

Avv. Armando Argano – Presidente



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Avv. Elisa Brigandì – Componente Estensore

Avv. Paola Potenza - Componente

Pag. 7 di 7

